

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3161 del 21/06/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Conserve Italia Soc. Coop. Agricola con sede legale a San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi, 11. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 24249 del 22/03/2012 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione per la trasformazione del pomodoro e della frutta per la produzione di prodotti alimentari (Punto 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di Cento (FE), località XII Morelli via Valentino Govoni civico 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3259 del 21/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Conserve Italia Soc. Coop. Agricola** con sede legale a San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi, 11. **Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 24249 del 22/03/2012 e s.m.i.** per l'esercizio dell'installazione per la trasformazione del pomodoro e della frutta per la produzione di prodotti alimentari (Punto 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di Cento (FE), località XII Morelli via Valentino Govoni civico 22.

LA RESPONSABILE

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 24249 del 22/03/2012 e s.m.i. volturato dalla Società Italiana Food Factory a Società Conserve Italia Soc Coop Agricola con l'atto DET-AMB-2021-3633 del 19/07/2021;

Vista la comunicazione di modifica, presentata il 25/05/2023, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/92305 del 26/05/2023, successivamente integrata con le medesime modalità con PG/2023/99394 del 07/06/2023, riguardante l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, provenienti dallo stabilimento sito in comune di Cento (FE), località XII Morelli via Valentino Govoni civico 22;

Preso atto che il Gestore intende utilizzare i fanghi codice EER 020305, prodotti dall'attività di trasformazione del pomodoro e frutta provenienti dallo stabilimento in oggetto sui terreni, di cui al Fg 9 mp 11, 69, 73, 52, 54, 55, 78, 67, 51, 71, 77, 105, 50, 10, 11, 12, 94, 104 e 105 nel comune di Cento;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Ritenuto di accogliere la modifica comunicata dal Gestore;

Valutato che la modifica comunicata comporta l'aggiornamento l'Allegato tecnico "LE CONDIZIONI DELL'AIA" dell'atto autorizzativo di AIA n. 24249 del 22/03/2012 e s.m.i., volturato dalla Società Italiana Food Factory a Società Conserve Italia Soc Coop Agricola con l'atto DET-AMB-2021-3633 del 19/07/2021;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugon l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con DET-2023-269 del 30/03/2023 è stato conferito l'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, dal 01/04/2023 al 31/10/2023, al Dott. Marco Roverati;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Roverati;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto che la ditta ha provveduto a versare 100,00 euro in data 25/05/2023 e 150,00 euro in data 16/06/2023 per complessivi 250,00 euro a titolo di tariffe istruttorie, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

1. di **accogliere** la modifica comunicata dal Gestore con PG/2023/92305 del 26/05/2023,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

successivamente integrata con PG/2023/99394 del 07/06/2023, riguardante l'istanza di esercizio di terreni in Provincia di Ferrara, Comune di Cento per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione provenienti dallo stabilimento sito in comune di Cento (FE), località XII Morelli via Valentino Govoni civico 22;

2. di **aggiornare** conseguentemente l'Allegato tecnico "LE CONDIZIONI DELL'AIA" dell'atto autorizzativo di AIA n. 24249 del 22/03/2012 e s.m.i., volturato dalla Società Italiana Food Factory a Società Conserve Italia Soc Coop Agricola con l'atto DET-AMB-2021-3633 del 19/07/2021, ai seguenti paragrafi:

- **C.1.3.3 ATTIVITÀ ACCESSORIE**

il punto:

"Stoccaggio fanghi di depurazione: i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione sono direttamente caricati sull'automezzo in sosta a fianco del locale disidratazione fanghi, il quale, una volta pieno, va direttamente a spandimento in agricoltura, secondo quanto disposto dall'AUA (autorizzazione unica ambientale) rilasciata dal SUAP del Comune di Crevalcore (BO), nel quale sono ubicati i terreni utilizzati per lo spandimento."

viene sostituito con il seguente:

"Stoccaggio fanghi di depurazione: i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione sono direttamente caricati sull'automezzo in sosta a fianco del locale disidratazione fanghi, il quale, una volta pieno, va direttamente a spandimento in agricoltura"

- **D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali:**

si aggiunge il punto b-bis:

"b-bis In concomitanza con suddetto Report, il Gestore deve inviare una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, con le informazioni e i dati relativi ai quantitativi di digestato (suddiviso tra tal quale, frazione liquida e frazione solida), fanghi di depurazione e sottoprodotti (suddivisi tra buccette di pomodoro, sabbie derivate dall'impianto di dissabbiatura e altri sottoprodotti derivati dagli scarti di lavorazione agroalimentari) usati, ceduti a terzi e/o utilizzati agronomicamente dal Gestore, specificando le superfici di terreni utilizzati e i Comuni e le aziende agricole interessati"

- **D.2.10 ALTRE CONDIZIONI:**

si aggiungono i seguenti punti:

"Gestione dei fanghi di depurazione

- c. *I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione delle acque reflue sono accumulati provvisoriamente all'interno del container dedicato e inviati a spandimento quotidianamente. Lo stoccaggio dovrà essere gestito come deposito temporaneo, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006;*

- d. *L'utilizzo agronomico e la cessione dei fanghi di depurazione di cui alla precedente lettera c) è autorizzato nel rispetto della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i. e delle seguenti prescrizioni:*
1. *l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dei fanghi è vincolata alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Legislativo 99/92 e nelle Delibere di Giunta Regionale n. 2773/04, n. 285/05, n. 1801/05, n. 550/07, 297/09 e 326/2019 ed ad eventuali nuove disposizioni emanate successivamente;*
 2. *i fanghi devono essere periodicamente analizzati, ai sensi del par. XVIII punto 4) e 5) della DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.;*
 3. *è vietato l'uso agronomico dei fanghi di depurazione nei casi previsti al par. VIII della DGR 285/2005 e ss.mm.ii. Il divieto di distribuzione dei fanghi nei 2 anni successivi al triennio di uso continuo dei terreni non si applica ai fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare, così come previsto dalla DGR 1801/2005 in deroga al commi 3 della DGR 285/2005;*
 4. *è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio, salvo eventuali deroghe previste dalla normativa di settore;*
 5. *è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi sulle superfici non interessate dall'attività agricola;*
 6. *è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi nelle zone di rispetto alle captazione di acque ad uso umano di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006;*
 7. *è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;*
 8. *ai sensi dell'art. 22, c. 2 del regolamento E-R n. 3/2017, su terreni destinati all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e digestato è vietata l'utilizzazione agronomica nello stesso anno solare delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lett. kk) del medesimo regolamento;*
 9. *è consentito l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nel territorio della Provincia di Ferrara, Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola, a condizione che gli apporti di composti azotati non superino i 170 kg di azoto per ettaro e per anno, fatti salvi i limiti inferiori stabiliti, per le colture presenti in tabella 2, punti 1 e 3 dell'allegato 5 della DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.;*
 10. *le analisi dei terreni hanno validità triennale, prima della scadenza le analisi dovranno essere aggiornate, pena la sospensione all'utilizzo agronomico dei fanghi. La documentazione relativa all'aggiornamento delle analisi dei terreni dovrà essere trasmessa ad ARPAE;*

11. *il Gestore ha l'obbligo di inviare ad ARPAE SAC di Ferrara, entro la fine di aprile di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente, utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/2004, così come modificata dalla DGR n. 1812/2020;*
12. *la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti agronomici e ambientali indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 e ss.mm.ii.;*
13. *il Gestore prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare annualmente una analisi completa, secondo il protocollo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e n. 326/19, allegando i risultati alla notifica;*
14. *almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi sul suolo, il Gestore dovrà notificare ad ARPAE Ferrara e al Comune territorialmente competente l'inizio delle operazioni di spandimento con i dati e gli elementi informativi prescritti all'articolo 9 del Decreto Legislativo 99/92 e al paragrafo XV della DGR 2773/2004 e ss.mm.ii.;*
15. *la validità della notifica è fissata nel periodo massimo di 6 mesi. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il Gestore dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo PEC ad ARPAE Ferrara ed al Comune territorialmente competente, contenente:*
1) le date esatte di inizio operazioni; 2) i dati identificativi del luogo dove viene effettuato lo spandimento; 3) i dati della ditta che esegue operativamente le operazioni in questione; 4) i quantitativi di fango interessato; 5) le modalità di applicazione dei medesimi. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;
16. *il Gestore è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate dal competente Servizio ARPAE di Ferrara sulla base del modello riportato in appendice 3 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da conservare presso la sede legale;*
17. *i terreni utilizzabili per lo spandimento agronomico dei fanghi di depurazione palabili costituiscono apposito elenco conservato presso ARPAE - SAC di Ferrara (PG/2023/92305 del 26/05/2023);*
18. *in caso di modifica dell'elenco terreni di cui al precedente punto 17 il Gestore dovrà comunicarlo ad ARPAE - SAC di Ferrara, almeno 60 giorni prima della notifica ai fini dell'uso agronomico dei fanghi, allegando la documentazione prevista al paragrafo XVIII della DGR 285/2005 e ss.mm.ii. ;*
19. *sono fatti salvi le ulteriori ed eventuali prescrizioni e divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dai Comuni competenti nel cui ambito insistono i terreni destinati al riutilizzo."*

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 24249 del 22/03/2012 e s.m.i., volturato dalla Società Italiana Food Factory a Società Conserve Italia Soc Coop Agricola con l'atto DET-AMB-2021-3633 del 19/07/2021, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Cento, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Cento, all'AUSL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.